



Arbitro per le Controversie Finanziarie

Decisione n. [REDACTED] dell'8 febbraio 2023

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. [REDACTED] – Presidente

Prof.ssa [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. Avv. [REDACTED] – Membro

Prof. [REDACTED] – Membro

Relatore: Prof. Avv. [REDACTED]

nella seduta del 6 febbraio 2023, in relazione al ricorso n. [REDACTED] presentato dalla sig.ra [REDACTED] (di seguito “Parte Ricorrente” o la “Ricorrente”) nei confronti di [REDACTED], in qualità di incorporante [REDACTED] (di seguito l’“Intermediario” o “Parte Resistente” o la “Banca”), dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

1. La presente controversia concerne il tema del non corretto adempimento, da parte dell’Intermediario, degli obblighi concernenti la prestazione dei servizi di investimento, in particolare sotto il profilo del mancato rispetto degli obblighi d’informazione preventiva, delle regole concernenti la corretta esecuzione della valutazione di appropriatezza/adequatezza degli investimenti. Si controverte altresì sulla c.d. «nullità selettiva» delle operazioni di investimento per l’assenza del contratto quadro.

Parte Ricorrente, dopo aver presentato reclamo all'Intermediario, al quale quest'ultimo non ha dato riscontro a suo avviso soddisfacente, si è rivolta, con l'assistenza di un difensore, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie.

Questi i fatti oggetto del procedimento considerati rilevanti dal Collegio ai fini della decisione.

2. La Ricorrente rappresenta di aver effettuato, tra febbraio del 2010 e giugno del 2015, operazioni di compravendita di diritti di opzione, obbligazioni convertibili ed azioni emesse da Banca Carige, investimenti che, a suo dire, le avrebbero causato una perdita economica di 38.435,77 euro. La Ricorrente svolge, quindi, una lunga disamina di quelle che, a suo avviso, sarebbero state le violazioni da parte della Banca. In particolare, al momento degli acquisti nessun documento informativo specifico le sarebbe stato fornito (*i.e.* una "scheda prodotto"), sottacendo pertanto che i titoli azionari e obbligazionari convertibili dell'Intermediario erano caratterizzati da un notevole rischio emittente – come ad esempio indicato nel Prospetto del 12.2.2010 redatto per le obbligazioni e mai consegnate - ed erano interessati sia nel periodo antecedente l'inizio delle operazioni, che per tutto il periodo successivo, da un rapido e costante calo del loro valore, connesso all'emergere della critica situazione economico-patrimoniale della Banca, situazione mai rappresentata. Similmente, nessuna informazione le veniva veicolata in ordine alla struttura complessa delle obbligazioni, titoli che garantivano all'emittente la possibilità di richiamare il prestito al verificarsi di determinate condizioni mediante un'opzione *call* e agli obbligazionisti la possibilità di richiederne all'emittente il riacquisto in ipotesi di cambio del controllo (opzione *put*). Ancora, la possibilità di convertire le obbligazioni in azioni non le veniva esplicitata, pur trovandosi l'Intermediario in un rilevante conflitto di interesse (trattandosi di titoli di propria emissione), situazione, del pari, non identificata – per natura ed estensione – né comunicata e gestita dall'Intermediario. Infine, Anche in occasione dell'aumento di capitale di 2014 l'Intermediario non ha consegnato la Nota di Sintesi che evidenziava tutti gli elementi di criticità (tra i quali anche i rischi connessi agli accertamenti ispettivi) che avevano portato la società a deliberare una ricapitalizzazione di circa 800

milioni di euro e che avrebbe dovuto attentamente valutare prima dell'investimento. L'Intermediario avrebbe omesso di informarla, anche successivamente agli acquisti, sull'andamento degli strumenti finanziari nel tempo e sulla sua persistente e problematica situazione, non mettendola nelle condizioni di effettuare scelte di disinvestimento consapevoli.

Le operazioni sarebbero avvenute in assenza di un contratto quadro per la prestazione dei servizi di investimento ed in assenza di profilature a lei riferite, documenti che la Banca non ha fornito a seguito di espressa richiesta documentale, con ciò dimostrando di aver apertamente violato la normativa di settore e di aver permesso l'acquisto di strumenti del tutto inadeguati ed inappropriati alle sue caratteristiche di ex sarta con licenza di scuola elementare che svolgeva assistenza presso una piscina per bambini. In ogni caso, nessuna valutazione di adeguatezza/appropriatezza risulta eseguita dall'Intermediario e comunicata nel corso delle operazioni. La Ricorrente eccepisce la nullità delle operazioni di compravendita derivante dalla citata mancanza di un contratto quadro stipulato in forma scritta (vizio di forma *ad substantiam* ai sensi dell'art. 23, comma 1, del T.U.F.) e l'annullabilità delle medesime per violazione delle norme in tema di conflitto di interesse.

In considerazione di quanto sopra, la Ricorrente chiede: (i) in via principale, di accertare, la responsabilità della Banca per i danni a lei arrecati, nonché la violazione della normativa di settore e per l'effetto il risarcimento di 38.435,77 euro, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria; (ii) in via principale e alternativa, di accertare la nullità delle operazioni e la responsabilità della Banca per i danni a lei arrecati e per l'effetto, il risarcimento di 38.435,77, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria; (iii) in via principale e alternativa, di accertare l'annullabilità delle operazioni di compravendita e la restituzione dell'indebitto, pari complessivamente a 38.435,77 euro, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria.

3. L'Intermediario si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso.

L'Intermediario rappresenta che la Ricorrente – che si definisce come soggetto di modesta levatura culturale ed economicamente fragile – è in realtà una persona

(proprietaria di beni immobili) che ha svolto un lavoro sia da dipendente che in forma autonoma, prestando sempre attenzione alle proprie esigenze personali ed economiche, tanto da ricercare soluzioni di investimento che migliorassero il suo tenore reddituale. Sul punto fa notare che – come si evince dagli estratti del *dossier* della cliente dal 30 giugno 2010 e al 31 dicembre 2013, la medesima ha posseduto anche altri strumenti finanziari quali BTP al 2% per nominali € 30.000,00, Obbligazioni Unipol al 5% per nominali € 50.000,00, Obbligazioni Carige al 3% per nominali € 30.000,00, una polizza assicurativa a carattere finanziario per nominali € 30.000,00, titoli dei quali non si lamenta e che già all'epoca evidenziavano potenziali plusvalenza.

La Banca svolge poi, in rito, alcune eccezioni preliminari, evocando:

- il difetto di legittimazione attiva della Ricorrente in quanto la medesima, a fronte dell'intervenuto trasferimento delle azioni contestate e degli altri investimenti posseduti presso altro intermediario intervenuto nel settembre del 2020, non ha provato di essere tuttora titolare delle azioni contestate;
- la richiesta di produzione di documentazione alla controparte in quanto dichiara di aver consegnato alla Ricorrente, a seguito di richiesta effettuata fuori dal mandato conferito per l'odierna controversia, alcuni documenti che oggi non è più in grado di esibire e per i quali chiede che ne sia disposta la messa agli atti a cura della cliente, che peraltro ha taciuto di possederli;
- l'intervenuta prescrizione delle operazioni su diritti ed obbligazioni eseguite nel febbraio e nel marzo del 2010 in quanto la prima contestazione delle asserite violazioni imputate alla Banca risale ad una lettera di reclamo del 29.4.2020 ed in linea con il costante orientamento dell'Arbitro “... *il dies a quo [della prescrizione] quello nel quale si è verificato l'inadempimento di obblighi normativamente previsti e, dunque, quanto al caso di specie, il momento in cui l'intermediario avrebbe violato, secondo la prospettazione dei fatti di parte ricorrente, obblighi sul medesimo incombenti in materia di prestazione di servizi d'investimento a favore della clientela.*”. Aggiunge che essendo tale acquisto di

obbligazioni condizione per il successivo acquisto di azioni, in quanto convertibili, anche l'operazione del 2012 debba ritenersi improcedibile, riducendosi, il danno asseritamente patito, al solo valore delle azioni, *"sempre che il ricorso non decada totalmente"*;

- la declaratoria di inammissibilità per comportamento contrario a buona fede e correttezza in quanto la Ricorrente ha contestato, dopo moltissimi anni e ampiamente dopo lo spirare del termine per la conservazione documentale, un'operatività pluriennale, *modus procedendi* che non consente, alla resistente di poter ragionevolmente assolvere l'onere della prova, in quanto gli impedisce di percepire con esattezza le censure avanzate e potersi adeguatamente difendere;
- l'inammissibilità e l'incompetenza dell'ACF in relazione all'azione di annullamento in quanto, come dichiarato dallo stesso Collegio in molteplici Decisioni, non rientra tra i poteri dell'ACF emanare decisioni aventi natura costitutiva, quali le pronunce di annullamento e di risoluzione.

Con riferimento alle questioni di merito, l'Intermediario si difende esponendo, in sintesi, quanto segue. Le operazioni oggetto di contestazione hanno maturato proventi per complessivi 2.487,46 euro, che devono essere scomputati dal danno lamentato riducendolo a 35.948,31 euro. Inoltre, dopo la conversione delle obbligazioni in azioni, avvenuta a marzo del 2012, la Ricorrente ha ricevuto l'estratto del proprio *dossier* titoli con l'evidenza che era divenuta azionista della Banca, per n. 30.193 titoli con controvalore di 20.652,01 euro, strumenti che ha mantenuto in portafoglio incassando i relativi dividendi e beneficiando anche del loro incremento di valore (al 31.12.2012 valevano 23.236,71 euro), quando ben avrebbe potuto liquidarli. A conferma della volontà di mantenere le azioni, nel 2014 la cliente ha volontariamente partecipato all'aumento di capitale, nonostante il mercato segnalasse fortissimi dubbi circa il futuro del comparto bancario italiano. Le operazioni in lite sono state eseguite su disposizione della Ricorrente nell'ambito dei servizi di negoziazione per conto proprio, esecuzione, ricezione e trasmissione di ordini e collocamento, posto che il contratto di consulenza è stato

stipulato solamente nel 2017. La cliente è stata informata attraverso la consegna di “schede prodotto” reperibili su *internet* o in filiale e gli ordini eseguiti sono stati via via rendicontati mediante l’inoltro periodico degli estratti conto che non sono mai stati contestati. Le operazioni sono state eseguite in forza di apposito contratto e dalla compilazione del questionario di profilatura raccolto in fase di stipula è emersa un’esperienza in negoziazione “ALTA” rimasta tale fino al 2019, che risulta coerente con le caratteristiche della cliente. Sulla base di detto profilo gli acquisti sono stati sottoposti alla valutazione di adeguatezza per politiche della Banca atte a garantire una tutela rafforzata al cliente quando la prestazione di servizi soggetti al regime di appropriatezza avesse riguardato propri titoli, risultando adeguati alla Ricorrente. Successivamente all’esecuzione degli ordini, l’art. 34, comma 6, del Regolamento Consob n. 16190/07 non impone in capo all’intermediario l’obbligo di aggiornare su base continua e al di fuori di un’eventuale specifica pattuizione contrattuale la valutazione degli ordini già eseguiti ed in ogni caso, come emittente quotato, la Banca forniva tempestive informazioni pubbliche ai sensi dell’art. 114 T.U.F. e di tutte le altre disposizioni in materia di informazione al mercato. La Banca ha chiaramente informato la cliente della natura in conflitto delle operazioni dalla medesima ordinate e ne ha ottenuto il consenso.

La Ricorrente - titolare di un assai consistente e diversificato portafoglio di strumenti finanziari - ha “selettivamente” sollevato doglianze con esclusivo riguardo all’unico investimento che non ha prodotto i risultati attesi, ma “*non v’è dubbio che, nel caso di specie, il risultato complessivamente ricavato da controparte per effetto delle operazioni di investimento effettuate in esecuzione del Contratto Quadro sia di segno diverso ed inferiore da quello dipinto dalla Ricorrente*”. Conformemente all’orientamento dell’ACF e della Suprema Corte, si eccepisce quindi come le contestazioni della cliente siano gravemente contrarie al principio di buona fede e, come tali, vadano rigettate.

L’Intermediario svolge, infine, alcune considerazioni sulla quantificazione del danno che ritiene “*virtuale*”, posto che le 1.424 azioni di proprietà della Ricorrente trasferite presso altro Intermediario nel 2020 non risulta siano state

alienate e pertanto l'asserita perdita, ad oggi, non è oggettivamente quantificabile. In ogni caso, evidenzia che da un eventuale danno, occorrerebbe quantomeno tenere conto dei vantaggi economici conseguiti dalla cliente in virtù degli investimenti e del valore dei titoli, nonché della condotta tenuta dalla Ricorrente che ha deciso di conservare le azioni, comportamento che, come anche l'ACF ha già avuto modo di affermare "è riconducibile alla previsione dell'art. 1227, comma 2, c.c., che esclude la risarcibilità dei danni che il creditore avrebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza (così Cass., 29 dicembre 2011, n. 29864)" (Decisione n. 2694 del 23 giugno 2020)".

L'Intermediario conclude chiedendo all'Arbitro: in via pregiudiziale, *accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione della richiesta risarcitoria relativa alle operazioni contestate poste in essere nel 2010*; in via principale, *rigettare in quanto infondate per le ragioni indicate in narrativa tutte le domande proposte nel presente procedimento*; in via subordinata, *nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse riconoscersi a qualsiasi titolo una qualche responsabilità in capo alla Banca, quantificare la somma oggetto di risarcimento in conformità ai principi recati dagli artt. 1223, 1225 e 1227 cod. civ., tenendo conto anche di quanto percepito dalla ricorrente a titolo di cedole il valore delle azioni al 31.12.2012.*

4. La Ricorrente si è avvalsa della facoltà di presentare deduzioni integrative ai sensi dell'art. 11, comma 5, del Regolamento ACF. Ritiene che, anche alla luce delle difese presentate, permangano tutte le criticità in tema di mancata produzione del contratto quadro ed inadempimento agli obblighi informativi attivi e passivi gravanti sull'Intermediario, sul quale incombe l'onere di provare di essersi comportato con la dovuta diligenza richiesta. Aggiunge che tali circostanze determinano, pertanto, insieme alla prova del danno, sufficiente presunzione del nesso causale tra detti inadempimenti ed il pregiudizio da lei subito. Nega di aver mai ricevuto la documentazione elencata nell'allegato prodotto dall'Intermediario del febbraio 2018, che descrive quanto la controparte avrebbe dovuto consegnare ma che non è mai stato fornito, neppure alla luce della richiesta documenti ai sensi dell'art. 119 TUB avanzata in data 3/7/2019. Contesta l'eccezione di prescrizione

evocata dalla Banca per le operazioni del 2010, nel presupposto che *“come più volte sostenuto anche dalla giurisprudenza di legittimità, il termine decennale di prescrizione (cui è soggetta l’azione) decorre non già dalla data dell’operazione, bensì dal momento in cui la produzione del danno si manifesta all’esterno, diventando percepibile e riconoscibile”*, nel caso di specie quando si è accorta delle perdite economiche subite. Nega di aver ricevuto la presunta scheda prodotto esibita dalla Banca dal contenuto superfluo ed inconsistente che peraltro costituisce solamente la prima pagina di altro documento, scheda che lei non ha mai visionato né la controparte ha dato prova del contrario. Sottolinea nuovamente le sue scarse competenze in materia finanziaria adducendo che l’Intermediario avrebbe prestato un servizio di consulenza di fatto. In ogni caso, fa notare che l’eventuale asserita attribuzione nei suoi confronti di pregresse conoscenze ed esperienze e di una presunta consapevolezza dei rischi insiti negli strumenti in esame, risultino prive di pregio in quanto non potranno in alcun modo *“controbilanciare”* le evidenti violazioni in materia di obblighi informativi commesse dalla controparte. Non riconosce valore probatorio alla documentazione esibita dalla controparte al fine di dimostrare la sua avvenuta profilatura, trattandosi di documenti privi di data e firma, eccetto per il questionario del 21.2.2019, che comunque risulta successivo alle operazioni contestate. Alla luce di un tanto ritiene che anche la valutazione di adeguatezza asseritamente eseguita dall’Intermediario – della quale tuttavia non vi è prova – risulta inaffidabile ed errata. Conclude affermando che nel caso di specie ritengono applicabile il principio di non contestazione desumibile dall’art. 115 c.p.c. e ribadito dallo stesso Collegio, a mente del quale devono essere poste a fondamento della decisione *“i fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita”* senza che occorra dimostrarli.

5. L’Intermediario si è avvalso della facoltà di presentare memoria di replica ai sensi dell’art. 11, comma 6, del Regolamento ACF.

L’Intermediario critica il comportamento della Ricorrente, che ha trasmesso uno scritto di replica a suo dire abnorme ed ossessivo, composto da un elevatissimo numero di pagine (ben 34 rispetto alle 15 delle deduzioni) al fine, a suo dire, di

“suggestionare” quest’Arbitro mediante affermazioni del tutto prive di fondamento. Chiede, pertanto, che il documento venga giudicato inammissibile per non aver rispettato i canoni di chiarezza e sinteticità. Ribadisce sostanzialmente quanto già espresso nella memoria difensiva dichiarando nuovamente di non aver potuto versare in atti la documentazione utile ai fini decisorii che la Ricorrente ha ricevuto e non ha trasmesso tra cui figurava anche copia del contratto quadro. Similmente insiste nel dichiarare che le operazioni contestate non furono eseguite in regime di consulenza ma valutate in termini di adeguatezza per un regime di maggior tutela verso i clienti adottato dalla Banca e di aver compiutamente informato la cliente della situazione di conflitto di interessi. Sottolinea come la Ricorrente nulla abbia dedotto su un’eventuale liquidazione dei titoli avvenuta dopo il trasferimento presso altro intermediario e pertanto ritiene che nessuna perdita si sia cristallizzata, perdita che in ogni caso andrebbe quantificata secondo i criteri già espressi nella memoria difensiva.

DIRITTO

1. Il ricorso, stanti le evidenze in atti, è meritevole di accoglimento per le ragioni e nei termini di seguito rappresentati.

2. In via preliminare, va esaminata l’eccezione di prescrizione evocata dall’Intermediario per le operazioni poste in essere nel 2010 che è fondata, posto che non risulta agli atti documentazione precedente al citato primo reclamo inoltrato dalla Ricorrente – che peraltro si riferisce esclusivamente all’operazione di sottoscrizione delle obbligazioni – datato 28.4.2020. Dal momento che le prime tre operazioni risalgono a febbraio e marzo del 2010, risulta per esse decorso il termine decennale ordinario di prescrizione al quale sono soggette le azioni di ripetizione dell’indebitato e di risarcimento del danno.

E’ appena il caso di ricordare che la prescrizione decorre dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere – ossia dal verificarsi dell’inadempimento o dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione oggetto della successiva richiesta restitutoria – e non dal momento in cui il danneggiato ha conosciuto, o avrebbe potuto conoscere, il danno e il suo diritto di farlo valere (*cf.* Decisioni ACF nn. 221, 1515, 2126, 3111, 4129). Ciò detto e atteso che il reclamo è stato presentato

il 6 maggio 2021 e che l'operazione di conversione delle obbligazioni in azioni del 2012 non ha comportato per la Ricorrente alcun esborso economico (ma solo l'irrisorio introito di 51 centesimi di euro per la vendita di una frazione di azione nell'ambito della conversione), le operazioni da esaminare per l'odierna controversia sono quelle poste in essere con la sottoscrizione dell'aumento di capitale del 2014 (per un importo complessivo pari 11.255,10 euro).

3. Tuttavia, al fine di decidere la presente controversia occorre valutare anzitutto la domanda di nullità per mancanza del contratto quadro d'investimento, in quanto tale questione presenta carattere assorbente rispetto alle altre domande ed eccezioni pure formulate dalle parti. È d'uopo, al riguardo, ricordare che l'accertamento della nullità del contratto quadro risulta incompatibile con l'accoglimento di eventuali pretese risarcitorie, come anche già affermato in precedenza dal Collegio, che con la Decisione ACF n. 3629 del 19 aprile 2021, ha precisato: *“La circostanza che il Collegio abbia comunque accertato la nullità delle operazioni per cui è controversia, per assenza tra le parti di un contratto quadro validamente concluso in forma scritta, ancorché poi rigettando la pretesa restitutoria, comporta inevitabilmente il rigetto di ogni altra domanda articolata dal ricorrente, ed in particolare delle domande risarcitorie per inadempimento del resistente agli obblighi concernenti la prestazione dei servizi di investimenti. Tali domande riposano, infatti, tutte sul presupposto che il contratto sia stato validamente stipulato, e dunque sono incompatibili con la pur sempre riconosciuta nullità dello stesso, che lo rende come tale inidoneo a far sorgere obblighi di comportamento a carico dell'intermediario”*.

Ebbene, occorre allora rilevare che, nell'ambito della documentazione versata in atti dall'Intermediario, non si rinviene copia del contratto per la prestazione dei servizi di investimento stipulato in forma scritta con la Ricorrente, avendo la Banca esibito, unitamente all'estratto del *dossier* titoli al 30.6.2010, solo la *“Sintesi delle principali clausole contrattuali”* ed un contratto relativo alla prestazione del servizio di consulenza (denominato *“Io Carige Consulenza”*) sottoscritto dalla cliente il 7.3.2017, quindi diversi anni dopo gli acquisti contestati. Al riguardo giova, inoltre, osservare che in materia di conservazione

dei documenti il Collegio si è espresso nel senso di ritenere che il termine previsto dalla disciplina di riferimento per la conservazione obbligatoria della documentazione relativa al rapporto contrattuale e alla connessa operatività in strumenti finanziari, ha natura essenzialmente pubblicistica e non derogatoria degli ordinari termini civilistici, con l'effetto che il suo decorso non esime l'intermediario dall'onere di provare dinanzi all'ACF di avere diligentemente adempiuto agli obblighi inerenti la prestazione dei servizi di investimento (*cf.* Decisioni ACF nn. 104, 1378, 1859, 3292, 4269).

In considerazione di ciò, l'eccezione di nullità evocata dalla Ricorrente risulta fondata con riferimento alle operazioni non soggette a prescrizione, e quindi, in concreto, per la sottoscrizione dell'aumento di capitale del 2014 in data 4.7.2014 (importo impiegato: 11.225,10 euro). Ciò in quanto la mancata evidenza di un contratto quadro d'intermediazione finanziaria comporta che il cliente abbia eseguito le operazioni d'investimento in assenza di un valido rapporto di mandato, con l'effetto che esse rimangono – salvo che il mandante non le abbia poi ratificate – a carico dell'intermediario, tenuto dunque a restituire la somma investita dal cliente, senza poter trattenere i frutti eventualmente incassati *medio tempore* dal cliente stesso (*cf.* Decisioni ACF nn. 309, 532, 1815, 3292, 3783).

Va rilevato che l'Intermediario, richiamando la Sentenza n. 28314 del 4 novembre 2019 della Suprema Corte in tema di «nullità selettiva», ha avanzato l'eccezione di buona fede, adducendo che la Ricorrente avrebbe mosso le proprie doglianze con riguardo all'unico investimento che non ha prodotto i risultati attesi, a fronte di numerosi ulteriori investimenti effettuati a valere del contratto quadro presenti sul *dossier* titoli che, al contrario, avrebbero generato plusvalenze.

Sul tema il Collegio ha già in passato ritenuto che, in caso di accertata nullità del contratto quadro per difetto di forma scritta, se, da un lato, è legittimo l'uso "selettivo" della nullità da parte dell'investitore, che ben può selezionare, tra i diversi investimenti compiuti a valere sul contratto quadro nullo, solo quelli per sé pregiudizievoli al fine di farli dichiarare *tamquam non esset*; per altro verso, l'intermediario deve considerarsi titolare di un'eccezione qualificabile come di buona fede, idonea a paralizzare gli effetti restitutori dell'azione di nullità

selettiva nella misura in cui il cliente, attraverso gli ordini non contestati, abbia ottenuto dei profitti (cfr. Decisioni ACF nn. 2127, 2944, 3801). Il Collegio ha avuto, altresì, modo di precisare che, in tale ultimo caso, l'intermediario, per paralizzare la pretesa restitutoria del ricorrente, deve almeno allegare che l'operatività complessiva, eseguita sulla base del contratto nullo, elide la perdita lamentata dal ricorrente stesso (cfr. Decisione ACF n. 2393). Si tratta allora di verificare, sulla base delle allegazioni della Banca resistente, qual è il saldo tra profitti e perdite ritratti dalla Ricorrente nell'ambito del rapporto di investimento nell'intervallo di tempo rilevante.

Ebbene, nel caso qui in decisione, la Banca, nell'avanzare la predetta eccezione, ha affermato: *“Non v'è dubbio che, nel caso di specie, il risultato complessivamente ricavato da controparte per effetto delle operazioni di investimento effettuate in esecuzione del Contratto Quadro sia di segno diverso ed inferiore da quello dipinto dalla Ricorrente”*. Tuttavia, non ha in alcun modo esplicitato o provato l'entità dei guadagni complessivamente o analiticamente ritratti dalla cliente a fronte di altri investimenti, né ha indicato, neppure sommariamente, a quali investimenti si riferisca e nell'arco di quale periodo i medesimi siano stati effettuati, né tantomeno ha versato in atti una ricostruzione completa a supporto di tale affermazione. Invero, i documenti disponibili non consentono di verificare puntualmente e con certezza gli investimenti effettuati in corso di rapporto, dal momento che non è possibile neanche stabilire in che data il *dossier* sarebbe stato acceso e/o sarebbe stato stipulato il contratto quadro (non prodotto) con l'Intermediario. La Banca ha infatti versato in atti, quanto al *dossier* titoli, solo rendiconti relativi alle date del 30.6.2010, 30.6.2012, 31.12.2012 e 30.03.2020, oltre ad un documento dal quale risulta che la Ricorrente, in data 25.7.2015, ha sottoscritto, tramite l'Intermediario, una polizza di assicurazione multiramo per 30.000,00 euro.

Non è pertanto possibile accertare se e quali siano stati i profitti ricavati dalla Ricorrente, né verificare il saldo tra questi e le perdite subite.

Il Collegio ritiene, pertanto, di poter accertare la nullità invocata dalla Ricorrente. Non può invece essere accolta l'eccezione della stessa Banca, finalizzata a

“paralizzare” gli effetti restitutori della nullità, in quanto questa non ha indicato i profitti che sarebbero stati realizzati dalla Ricorrente, i quali non sono stati oggetto di puntuale allegazione.

Dall'accoglimento dell'eccezione di nullità relativa all'assenza di un valido contratto quadro deriva la nullità delle operazioni di acquisto non prescritte contestate in questa sede dalla Ricordi una somma ente, la cui pretesa deve, pertanto, essere accolta, con il riconoscimento, a titolo di restituzioni, pari ad euro **8.658,90**, corrispondente alla differenza tra euro 11.225,10 impiegati per sottoscrivere l'aumento di capitale del 2014, euro 2,43 (pari al ricavato delle operazioni di vendita di 0,44 azioni in raggruppamento) e il ricavato dalla vendita dei diritti di opzione (2.563,77 euro: 1.122 diritti al prezzo medio di 2,285 euro).

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso per quanto e nei limiti sopra specificati, dichiara l'Intermediario tenuto, per le ragioni indicate in motivazione, a corrispondere alla Parte Ricorrente, a titolo di restituzioni, la somma complessiva di euro 8.658,90, oltre interessi dalla data del reclamo sino al di del soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della medesima decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF, utilizzando esclusivamente l'apposito applicativo disponibile accedendo all'area riservata del sito istituzionale www.acf.consob.it, gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00 ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione “Intermediari”.

Il Presidente
